



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 1

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO
III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03



ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2005 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
ARTICOLI: 3, 4 (PAR. 1,2,4), 5,7,8,

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429 recante l’elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).
- Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GURI n. 170 SO167 del 24.07.2007. Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409 CEE.



- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000- Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 06.11.2007) e successive modificazioni
- Deliberazione del 26.03.2008 n. 119/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, recante "Classificazione delle aree protette" (G.U. n. 137 del 13.06.2008)

Recepimento regionale

- Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modificazioni e integrazioni (BURAS 1 agosto 1998, n. 23)
- Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 di "Designazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979".
- Determinazione del Direttore del Servizio n. 2032/IV del 10 ottobre 2005 - Invito a presentare proposte per la misura 1.5 del Complemento di programmazione del POR Sardegna, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21 dicembre 2004 (Allegato 1 "Siti Natura 2000 della Regione Sardegna"; Allegato 4 "Linee guida per la redazione dei Piani di gestione dei pSIC e ZPS). (BURAS 21 ottobre 2005, n. 31, parte III Annunzi legali).
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 "Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte". (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5 "Istituzione del Parco naturale regionale "Molentargius – Saline". (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale". Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione



d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)

- Delibera della Giunta Regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007 – Designazione di Zone di Protezione Speciale.
- Deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. (BURAS 28 giugno 2008 n. 21)

- Elenco delle Zone di Protezione Speciale vigenti in Sardegna:

Num. Progr.	Codice	Denominazione sito	Superficie (Ha)
1	ITB013010	ISOLA ASINARA	9.670,02
2	ITB013011	ISOLA PIANA	400,00
3	ITB013012	STAGNO DI PILO, CASARACCIO E SALINE DI STINTINO	1.290,00
4	ITB013017	ARCIPELAGO LA MADDALENA	20.956,23
5	ITB013018	CAPO FIGARI E ISOLA FIGAROLO	4.053,00
6	ITB013044	CAPO CACCIA	4.178,00
7	ITB013048	CAMPO DI OZIERI E PIANURE COMPRESSE TRA TULA E OSCHIRI	21.077,00
8	ITB023019	ISOLE TAVOLARA, MOLARA E MOLAROTTO	18.174,71
9	ITB023022	GOLFO DI OROSEI	28.942,00
10	ITB023037	COSTA TRA BOSA E ALGHERO	8.216,00
11	ITB023049	MONTE ORTOBENE	2.151,00
12	ITB023050	ALTOPIANO DI CAMPEDA	19.578,00
13	ITB023051	ALTOPIANO DI ABBASANTA	20.130,00
14	ITB023052	SUPRAMONTE DI OLIENA E ORGOSOLO	23.488,00
15	ITB023053	MONTI DEL GENNARGENTU	44.716,00
16	ITB033036	COSTA DI CUGLIERI	2.853,00
17	ITB033041	ISOLA MAL DI VENTRE	374,77
18	ITB034001	STAGNO DI S'ENA ARRUBIA	303,58
19	ITB034004	CORRU S'ITTIRI, STAGNO DI SAN GIOVANNI E MARCEDDI	2.650,72
20	ITB034005	STAGNO DI PAULI MAJORI	296,42
21	ITB034006	STAGNO DI MISTRAS	712,87
22	ITB034007	STAGNO DI SALE E' PORCUS	480,56
23	ITB034008	STAGNO DI CABRAS	3.628,60
24	ITB043025	STAGNO DI COLOSTRAI	1.905,00
25	ITB043026	ISOLA SERPENTARA	133,76
26	ITB043027	ISOLA DEI CAVOLI	172,71
27	ITB043028	CAPO CARBONARA E STAGNO DI NOTTERI-PUNTA MOLENTIS	855,00
28	ITB043032	ISOLA DI SANT'ANTIOCO, CAPO SPERONE	1.782,00
29	ITB043033	ISOLA DEL TORO	60,00
30	ITB043034	ISOLA DELLA VACCA	63,00



Num. Progr.	Codice	Denominazione sito	Superficie (Ha)
31	ITB043035	ISOLA DI SAN PIETRO	1.909,00
32	ITB043054	MONTE DEI SETTE FRATELLI	40.458,00
33	ITB0043054	CAMPIDANO CENTRALE	1.564,00
34	ITB043056	GIARA DI SIDDI	967,00
35	ITB044002	SALINE DI MOLENTARGIUS	1.383,35
36	ITB044003	STAGNO DI CAGLIARI	3.558,63
37	ITB044009	FORESTA DI MONTE ARCOSU	3.122,95

Amministrazione responsabile: Assessorato regionale Difesa dell'Ambiente

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- a) Gli interventi strutturali ricadenti all'interno delle ZPS se elencati negli allegati A e B della DGR n. 5/11 del 15.02.2005, così come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 in ottemperanza al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ("Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" GURI n. 24 del 29.01.2008 - S.O. n. 24) sono sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale secondo le disposizioni ivi previste.
- b) Gli interventi strutturali non previsti alla precedente lettera a) che possono avere incidenze significative all'interno delle ZPS sono sottoposti alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003.
- c) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in ZPS comprese in aree protette sono sottoposti alle misure di conservazione previste dai piani e dai regolamenti di gestione dell'area protetta.
- d) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in ZPS non comprese in aree protette sono sottoposti alla disciplina prevista nei piani di gestione delle ZPS.

In assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione delle ZPS, ai fini della verifica di conformità alla direttiva 79/409/CEE (Atto A 1), si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".



ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
ARTICOLI 4 E 5

Recepimento nazionale

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

- Legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 - Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie. (BURAS 27 luglio 2000, n. 23)
- Delibera della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006 di approvazione del Piano di tutela delle acque. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9)
- Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo" (BURAS del 13 maggio 2006, n. 15 SO n. 6)
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
- Delibera della Giunta Regionale n. 69/25 del 10 dicembre 2008 – Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”.

Amministrazione responsabile: Assessorato Difesa dell'Ambiente

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A livello regionale il presente atto prevede che nell'azienda agricola deve essere rispettato il divieto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose e deve essere acquisita l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose, rilasciata dall'autorità competente, nei casi previsti dal D.Lgs 152/2006.

Le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici devono acquisire l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e rispettare le condizioni di scarico contenute nella predetta autorizzazione.



**ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
ARTICOLO 3 PARAGRAFI 1 E 2**

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n 38 del 15 febbraio 1992).

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

Recepimento regionale

- Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo” (BURAS del 13 maggio 2006, n. 15 SO n. 6)
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici” (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)

Amministrazione responsabile: Assessorato Difesa dell'Ambiente.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

1. è vietato l'utilizzo in agricoltura di fanghi tal quali prodotti da vasche settiche, vasche biologiche, vasche tipo IMHOFF adibite al trattamento delle acque reflue domestiche da case sparse, insediamenti, nuclei isolati o di acque reflue urbane da agglomerati di ridotte dimensioni. Il fango suddetto dovrà essere conferito all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane per gli ulteriori trattamenti di stabilizzazione. Analogo divieto si applica ai fanghi residui derivanti dalle operazioni di svuotamento periodico dei pozzi neri, come definiti dalla deliberazione del Comitato per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 nonché delle vasche a tenuta per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue domestiche da case sparse;



2. è vietato l'uso in agricoltura dei fanghi da depurazione derivanti dalle acque reflue industriali, qualora nelle acque in ingresso all'impianto di depurazione siano contenute una o più sostanze pericolose di cui alle tabelle 3A e 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06, in concentrazioni tali da poter essere accumulate nei fanghi, superando i valori limite riportati nella tab. B;
3. è vietato l'uso dei fanghi in agricoltura provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane autorizzati al trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi qualora contengano composti e/o sostanze organiche persistenti in quantità superiori ai limiti di cui alla tab. B;
4. Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che smaltiscono anche rifiuti liquidi sono soggetti ai seguenti requisiti e condizioni:
 - a. le operazioni di trattamento dei rifiuti liquidi siano soggette ad autorizzazione ai sensi del D. Lgs 152/06;
 - b. siano soddisfatte le condizioni dettate dal D. Lgs. 152/2006 in materia di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose;
 - c. I fanghi biologici prodotti dall'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sono sottoposti agli accertamenti analitici di seguito riportati nella tabella A:

Tabella A - Caratteristiche chimico - fisiche e microbiologiche.**Tabella A 1 - Caratteristiche chimico - fisiche**

Parametro	Valore di Riferimento
Ph	
sostanza secca (residuo secco a 105°C)	
residuo secco a 600°C	
Salinità (meq/100gr)	
Indice SAR (da ricercare se il valore della salinità > 50)	<20
grado di umificazione DH	>60%

Tabella A 2 - Metalli e non metalli

Parametro	Valore Limite
Cadmio	≤ 20 mg/kg _{ss}
cromo totale	≤ 1000 mg/kg _{ss}
Mercurio	≤ 10 mg/kg _{ss}
Nichel	≤ 300 mg/kg _{ss}
Piombo	≤ 750 mg/kg _{ss}
Rame	≤ 1000 mg/kg _{ss}
Zinco	≤ 2500 mg/kg _{ss}
Arsenico	≤ 10 mg/kg _{ss}

Tabella A 3 - Parametri agronomici

Parametro	Valore Limite
carbonio organico	≥ 20 % _{ss}
azoto totale	≥ 1.5 % _{ss}
fosforo totale	≥ 0.4 % _{ss}

Tabella A 4 - Caratteristiche microbiologiche

Parametro	Valore Limite
Salmonella	≤ 1000 MPN/g di ss

**Tabella B – Composti / sostanze organiche persistenti**

Composti organici	Valori limite (mg/kg SS)
AOX	500
LAS	2600
DEHP	100
NPE	50
PAH	6
PCB	0.8
Diossine / Furani	Valori limite (ng TE/kg SS)
PCDD	100
PCDF	100

Il protocollo analitico sarà applicato in modo completo o parziale in ragione della accertata presenza di sostanze pericolose nelle acque in ingresso degli impianti di provenienza del fango, secondo quanto indicato alla successiva tabella 1 - ultima colonna riportata al punto 28

5. ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 99/92, i fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - b. non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni superiori a quanto indicato rispettivamente dalla Tabella A per le acque reflue urbane e dalla tabella B per le acque reflue industriali o urbane provenienti da impianti che trattano i rifiuti liquidi;
 - c. vi sia un interesse agronomico a migliorare la produzione agricola o la qualità dei terreni. La dose di applicazione deve essere coerente ai bisogni delle colture e/o del terreno;
6. l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura è consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni :
 - a. la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite (VL) riportati alla lettera 4 dell'art. 3 del D. Lgs. 92/99 per quanto riguarda il ph e il C.S.C. , mentre per il Cd $\leq 1,5$ mg/kg/ss, Hg ≤ 1 mg/kg/ss, Ni \leq mg/kg/ss, Pb ≤ 100 mg/kg/ss, Cu ≤ 100 mg/kg/ss e Zn ≤ 300 mg/kg/ss, ovvero qualora detti VL non siano superati a seguito dell'utilizzo dei fanghi medesimi;
 - b. siano rispettate le quantità massime di fanghi utilizzabili per unità d'area nel tempo. Dette quantità sono legate a parametri chimico - fisici dei suoli, come il ph (acidità) e la C.S.C. (capacità di scambio cationico), quali grandezze che regolano la mobilità dei metalli nel terreno ed il loro possibile assorbimento da parte delle colture. I limiti previsti, espressi come quantità di sostanza secca



- applicabile annualmente per ettaro, sono riportati alla lettera 4 dell'art. 3 del D. Lgs. 92/99;
- c. i fanghi di depurazione derivanti dall'industria agro-alimentare possono essere impiegati in quantità fino a tre volte quelle indicate alla riportati alla lettera 4 dell'art. 3 del D. Lgs. 92/99; in tali casi le concentrazioni di metalli pesanti in loro contenuti non possono comunque superare valori pari ad 1/5 di quelli limite. In fase di prima applicazione si ritiene che possano rientrare in questo ambito i fanghi di depurazione prodotti dai settori produttivi di seguito riportati:
- preparazione e trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale, ferme restando le vigenti norme relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano di cui al Regolamento CE/1774/2002 (codice CER 02 02 04);
 - preparazione e trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; dalla produzione di conserve alimentari; dalla produzione di lievito ed estratto di lievito; dalla preparazione e fermentazione della melassa (codice CER 02 03 05);
 - raffinazione dello zucchero (codice CER 02 04 03);
 - industria lattiero - casearia (codice CER 02 05 02);
 - industria dolciaria e della panificazione (codice CER 02 06 03);
 - produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) (codice CER 02 07 05);
- d. l'utilizzazione dei fanghi sui suoli aventi una dotazione naturale di materia organica superiore al 5% non è consentita;
- e. l'utilizzo dei fanghi è consentito in terreni situati ad una distanza superiore a 100 m dal perimetro del centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
7. ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 99/92, le operazioni connesse all'utilizzo dei fanghi di agricoltura sono soggette alle seguenti disposizioni:
- a. la raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente;
 - b. durante la fase di raccolta presso l'impianto di depurazione deve essere vietata la formazione di aerosol;



- c. il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario;
 - d. i mezzi utilizzati per il trasporto di fanghi liquidi non possono essere utilizzati per il trasporto dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale o di materiali che possono venire a contatto in maniera diretta o indiretta con gli alimenti medesimi;
 - e. in caso di trasporto di altri rifiuti i mezzi devono essere bonificati al fine del successivo trasporto di fanghi;
 - f. in ogni caso le operazioni di condizionamento dei fanghi sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 99/92. A tal fine valgono le indicazioni di cui all'art. 12 comma 4 del D. Lgs 99/92;
 - g. i fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole utilizzando dei carrelli spandi fango, possono essere utilizzati i mezzi con benna esclusivamente per il carico degli stessi carrelli; durante l'applicazione dei fanghi o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;
8. è fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, in ogni caso entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi;
9. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei seguenti casi:
- a. sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
 - b. nelle zone di rispetto;
 - c. a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, dai laghi e invasi/ bacini anche artificiali;
 - d. a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino - costiere, salmastre e lacuali;
 - e. in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante;
 - f. in terreni con pendenze medie maggiori del 15%,
 - g. con ph minore di 5;
 - h. con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;



10. ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto 9, è vietato l'utilizzo di fanghi di depurazione allo stato liquido nei seguenti casi:
 - a. su terreni con pendenza media superiore al dieci per cento (10%);
 - b. nei terreni di golena aperta e chiusa;
11. è vietato applicare fanghi sugli stessi terreni per un periodo massimo continuo superiore a tre anni. Dopo tale periodo, i terreni non potranno essere oggetto di distribuzione di fanghi per almeno due anni, qualora le analisi eseguite sui terreni evidenziassero fenomeni di accumulo di metalli pesanti, tali da sconsigliare un ulteriore trattamento;
12. sono fatti salvi ulteriori divieti stabiliti dai regolamenti comunali o da altre specifiche norme regolamentari qualora più restrittive, nonché norme attuative degli strumenti di pianificazione regionale;
13. è vietato utilizzare fanghi di depurazione:
 - sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi;
 - sui pascoli e prati stabili. La distribuzione dei fanghi su foraggere avvicendate deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta;
14. ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 99/92 le fasi di raccolta, trasporto dei fanghi sono soggette alle disposizioni previste dal D. Lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti:
 - a. il trasporto dei fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura rimane soggetto ad iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori di rifiuti, salvo quanto previsto dall'art. 212 del D. Lgs. 152/2006;
 - b. non è considerato trasporto lo spostamento interpodereale dei fanghi effettuato con gli stessi mezzi necessari per effettuare lo spandimento sui terreni, purché non siano utilizzati accessi su strade pubbliche (di competenza statale e provinciale);
15. il produttore dei fanghi che intenderà stoccare i fanghi medesimi presso l'impianto di depurazione, qualora non ricorrano le condizioni del "deposito temporaneo", dovrà dotarsi di adeguati sistemi di stoccaggio da autorizzare ai sensi del D. Lgs 152/2006 come deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) a seconda che gli stessi siano destinati allo smaltimento o al recupero;
16. l'area di stoccaggio dei fanghi oggetto della presente direttiva deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti;



17. ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 99/92 , almeno 10 giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, l'utilizzatore è tenuto a notificare i dati specifici di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del medesimo articolo alla Provincia ed al Comune interessati dall'attività di utilizzazione. Ai fini dell'attività di controllo, di cui all'art. 197 del D. Lgs. 152/2006;
18. le informazioni di cui alla lettera a) s'intendono riferite alla provenienza del fango e comprendono il quantitativo di fango tal quale ed in sostanza secca, espresso in tonnellate;
19. la documentazione di cui alla richiamata lettera b) (analisi dei fanghi), dovrà contenere i dati e gli elementi informativi previsti dalla Tabella A e della Tabella B ove prevista;
20. è vietato distribuire l'intero quantitativo dei fanghi, assegnato per il triennio, in un'unica soluzione. La distribuzione dovrà essere frazionata in almeno due interventi, intervallati da almeno una coltura;
21. le notifiche, in ogni caso, dovranno specificare i quantitativi totali di fango apportati, l'apporto di azoto attraverso i fanghi per ettaro e per anno;
22. qualora i dati e gli elementi informativi contenuti in notifica risultino in contrasto con le disposizioni del D. Lgs. 99/92 e delle presenti prescrizioni e condizioni, la Provincia comunica tempestivamente le inadempienze riscontrate all'ARPAS tramite i Dipartimenti provinciali, al Comune territorialmente competente, e all'Ufficio autorizzante al fine che quest'ultimo diffidi l'utilizzatore dall'iniziare e/o proseguire l'attività di spandimento;
23. l'ambito di validità della notifica di cui al citato art. 9 comma 3 del Lgs 99/92 è fissata nel periodo massimo di sei mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque con almeno 2 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione da comunicazione scritta, mezzo Fax o telegramma, alla Provincia e all'ARPAS tramite i Dipartimenti provinciali, competenti per territorio, delle date esatte in cui si procede alle operazioni di utilizzo dei fanghi. La comunicazione contiene i dati identificativi del luogo dove verrà effettuato lo spandimento, i quantitativi di fango interessati e le modalità di applicazione. Qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di sei giorni lavorativi saranno comunicate le date di inizio e fine lavori;
24. le modalità di campionamento dei fanghi devono essere conformi alle norme UNI 10802. I campioni di fango devono essere accompagnati da un verbale di campionamento in cui è riportata la data di prelievo;



25. per l'esecuzione delle analisi dei fanghi si avranno a riferimento le metodiche analitiche previste dal Quaderno IRSA - CNR n. 64 del 1983 - 1985 e relativi aggiornamenti - "Metodiche analitiche per i fanghi: Parametri chimico-fisici / biochimici e biologici", e i "Metodi ufficiali di analisi dei fertilizzanti", emanati periodicamente con specifici decreti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
26. rapporti di prova devono riportare, in calce, i riferimenti circa le metodiche analitiche utilizzate in coerenza a quelle di riferimento sopra richiamate; gli stessi sono accompagnati dal verbale di campionamento;
27. il produttore dei fanghi di depurazione è tenuto a classificare tali fanghi secondo le vigenti disposizioni in materia di rifiuti;
28. il produttore dei fanghi di depurazione, è tenuto ad eseguirne la caratterizzazione preventiva secondo le modalità indicate nella Tab. A ed eventualmente nella Tab. B che formano parte integrante del presente documento, come riassunto nella Tabella 1 di seguito riportata:

Tabella 1 – Caratterizzazione preventiva dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura

Tipologia impianto / Tipologia fanghi	Potenzialità impianto (AE)	N. Campioni medi / N. campioni elementari x ogni campione medio	Protocollo analitico
Trattamento acque reflue urbane / fanghi biologici trattati	Maggiore di 50 000 AE	Almeno 2 / <i>Minimo 3 distanziati di almeno 5 giorni</i>	Parziale: Tabella A
	Minore di 50 000 AE	Almeno 1 / <i>Minimo 3 distanziati di almeno 10 giorni</i>	Parziale: Tabella A
	Minore di 5 000 AE	Almeno 1 / <i>Minimo 3 distanziati di 10 giorni</i>	Parziale: Tabella A
Trattamento acque reflue industriali o urbane con rifiuti liquidi/ fanghi biologici trattati	Maggiore di 50 000 AE	Almeno 2 / <i>Minimo 3 distanziati di 10 giorni</i>	Totale: Tabella A +B
	Minore di 50 000 AE	Almeno 2 / <i>Minimo 3 distanziati di 15 giorni</i>	Totale: Tabella A +B
	Minore di 5 000 AE	Almeno 1 / <i>Minimo 3 distanziati di 15 giorni</i>	Totale: Tabelle A + B
Trattamento acque reflue provenienti da industrie agro-alimentari / fanghi biologici trattati.	qualsunque	Almeno 1 / <i>Minimo 3 distanziati di almeno 10 giorni</i>	Parziale: Tabella A
Trattamento acque reflue domestiche e assimilate/fanghi biologici trattati	qualsunque	Almeno 1/ minimo 3 distanziati di almeno 60 giorni	Parziale: Tabella A



Ai fini della valutazione dei controlli analitici suddetti i fanghi sono idonei per essere inviati in agricoltura secondo le procedure previste dal presente provvedimento se nell'arco temporale di riferimento la media dei valori analitici di tutti i parametri compresi nelle tabelle sono conformi ai valori limite. Per ogni parametro è consentito che un risultato analitico superi il valore soglia per non più del 50%;

29. fermo restante la caratterizzazione preventiva di cui al precedente punto 28, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 99/92 i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura devono essere periodicamente analizzati, così come prodotti dagli impianti di depurazione. Il titolare dell'impianto di depurazione esegue gli accertamenti analitici previsti al punto 5 lettera g) dalla tabella A con la seguente frequenza:

- ogni 3 mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (AE);
- ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 AE;
- ogni anno per gli impianti di potenzialità inferiore a 5.000 AE;

e comunque ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate. I rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici sono trasmessi con la medesima frequenza al soggetto utilizzatore e alla Provincia. Qualora richiesto dalla Provincia tali dati saranno forniti anche su supporto informatico;

30. nelle diverse fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una Scheda di accompagnamento (allegato III A al D.Lgs. 99/92) compilata dal produttore o detentore e consegnata al soggetto che prende in carico i fanghi. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni. Nella scheda sono riportati i dati sui quantitativi di fanghi prodotti / gestiti in relazione alle diverse tipologie (liquidi, disidratati, condizionati), la composizione e le caratteristiche degli stessi, la quota fornita per l'utilizzo in agricoltura e le caratteristiche dei terreni utilizzati per lo spandimento;

31. nella fase di trasporto è inoltre necessario accompagnare i fanghi anche con il Formulario di identificazione (FIR - ex art. 15 D. Lgs 22/1997 e D.M. n. 145 del 01/04/1998). Tali formulari devono essere conservati, unitamente ai registri di carico e scarico dei rifiuti, per un periodo di almeno 5 anni dalla data dell'ultimo movimento;

32. la Società autorizzata, in quanto soggetto utilizzatore é tenuta a detenere un registro di utilizzazione di cui all'art. 15 del D.L. 99/92 sul quale dovranno essere riportati:



- a. gli estremi delle schede di accompagnamento;
 - b. il nominativo o la ragione sociale del produttore;
 - c. i quantitativi di fanghi utilizzati;
 - d. le modalità e i tempi;
 - e. inoltre dovrà conservare le analisi dei terreni e dei fanghi impiegati per almeno un quinquennio dalla data di utilizzazione;
33. è fatto obbligo, annualmente, al produttore dei fanghi di depurazione ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D. Lgs. 99/92 all'invio, entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento, alla Regione, di copia dei registri di carico e scarico. Nei succitati registri devono essere riportate le seguenti informazioni:
- a. i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo espressi in sostanza secca;
 - b. la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all'allegato 1B del D.L. 27 gennaio 1992 n. 99;
 - c. i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e luoghi previsti di utilizzazione dei fanghi;
34. presso il produttore dei fanghi di depurazione dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro, sul quale andranno annotati per ogni tipologia di rifiuto speciali, i dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
35. la Ditta autorizzata è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale ogni variazione del nominativo del Tecnico responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
36. il produttore dei fanghi di depurazione, è tenuto ogni anno a comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti gestiti nell'anno solare precedente così come previsto dalla Legge n. 70/94;
37. in ogni caso l'utilizzatore, in qualità di titolare dell'autorizzazione, è il soggetto responsabile, in ogni fase, del corretto utilizzo dei fanghi in agricoltura, anche sotto il profilo delle responsabilità penali.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento, devono essere rispettate le indicazioni e le prescrizioni riportate nel D. Lgs. 99/92 e nel D. Lgs. 152/2006



ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
ARTICOLI 4 E 5

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14.04.2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art. 74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di “zone vulnerabili”;
 - Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04.05.1999)
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12.05.2006).

Recepimento regionale

- Delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 “Direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3)
- Delibera della Giunta Regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione preliminare del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea”.
- Delibera della Giunta Regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione definitiva del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine



- agricola di Arborea". (BURAS 13 maggio 2006, n. 15, S.S. n. 6 del n. 2)
- Decreto interassessoriale n. 22/III del 25 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale "Istituzione Organismo Alta Sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006". (BURAS 18 agosto 2006, n. 27)
 - Decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale "Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative, della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo". (BURAS 28 agosto 2006, n. 28, S.S. n. 18)
 - Determinazione interdirettoriale n. 0014137/Det/391 del 09.05.2007 dei Direttori Generali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell'art. 6 del decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 in merito alla modifica della modulistica prevista dal Programma d'azione per la zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo. (BURAS 25 maggio 2007, n. 17)
 - Determinazione interdirettoriale n. 0027348/Det/909 del 27.10.2008 dei Direttori Generali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell'art. 6 del decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 in merito alla modifica della modulistica prevista dal Programma d'azione per la zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: proroga al 31 ottobre 2008 limitatamente alla sola annualità 2008 della data di presentazione da parte degli operatori agricoli operanti nella zona vulnerabile da nitrati di Arborea, del Piano di Utilizzazione Agronomica riguardante il periodo che va dall'11 novembre 2008 al 10 novembre 2009 (BURAS 13 novembre 2008, n. 35)

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE

La zona individuata è quella relativa alla cartografia allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di



origine agricola". (BURAS 1 marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3). L'inquadramento geografico corrispondente è dato da un'area che si estende per circa 55 kmq nel settore settentrionale del Campidano, ricadente interamente nel territorio comunale di Arborea, e delimitata a nord dallo Stagno di S'Ena Arrubia, ad est dal Canale delle Acque Medie, a sud dal Rio Mogoro e dagli Stagni di San Giovanni e di Marceddi ed a ovest dalle acque del Golfo di Oristano e degli Stagni di Corru S'Ittiri e Pauli Pirastu.

Amministrazioni e Organismi cui è demandata l'alta sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione ed efficacia del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea

- Alla Regione è riservata l'alta sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione attraverso l'Organismo di Alta Sorveglianza sull'attuazione del Programma d'Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea che è costituito dal Direttore Generale della Difesa dell'Ambiente e dal Direttore Generale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. Tale organismo ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni si avvale del Tavolo di lavoro permanente di cui alla deliberazione G.R. n. 4/13 del 31.01.2006.
- Alla Provincia di Oristano e all'ex Presidio Multizonale di Prevenzione di Oristano (PMP) confluito nel Dipartimento di Oristano dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS) è demandata la definizione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), mentre l'Organismo deputato al monitoraggio è il (PMP) di Oristano – ARPAS. Alla Provincia di Oristano è demandata l'istruttoria tecnico amministrativa per gli adempimenti tecnico-amministrativi a carico delle aziende agricole e il controllo e l'applicazione delle sanzioni, mediante controlli amministrativi e verifiche in campo.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma del titolo V del DM 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", a livello dell'azienda agricola gli impegni da rispettare sono quelli previsti dagli atti comunitari e dai relativi recepimenti nazionali e regionali sopra riportati.



**ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
ARTICOLI 6, 13, 15, E 22 LETTERA B)**

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”. GURI n. 258 del 6 novembre 2007
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 26 marzo 2008 recante “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 103 del 3 maggio 2008).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 26 marzo 2008 recante “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione



biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 104 del 5 maggio 2008).

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 luglio 2008 recante "Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 184 del 7 agosto 2008).
- Deliberazione del 26.03.2008 n. 119/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, recante "Classificazione delle aree protette" (G.U. n. 137 del 13.06.2008)

Recepimento regionale

- Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modificazioni e integrazioni (BURAS 1 agosto 1998, n. 23)
- Determinazione del Direttore del Servizio n. 2032/IV del 10 ottobre 2005 - Invito a presentare proposte per la misura 1.5 del Complemento di programmazione del POR Sardegna, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 21 dicembre 2004 (Allegato 1 "Siti Natura 2000 della Regione Sardegna"; Allegato 4 "Linee guida per la redazione dei Piani di gestione dei pSIC e ZPS). (BURAS 21 ottobre 2005, n. 31, parte III Annunzi legali).
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 4 "Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte". (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 5 "Istituzione del Parco naturale regionale "Molentargius – Saline". (BURAS 8 marzo 1999, n. 7)
- Legge regionale 29 Aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 12 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) - Disposizioni nel settore ambientale. (BURAS 30 aprile 2003, n. 13 S.O. n. 5)
- Delibera della Giunta Regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 - Modifica della Delib.G.R. n. 36/39 del 2 agosto 1999. Procedure per l'attuazione dell'art. 31 della L.R. n. 1/1999 recante "Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale". Allegato A - Procedura di verifica/screening - Allegato B - Procedura di valutazione di impatto ambientale. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)
- Delibera della Giunta Regionale n. 38/32 del 2 agosto 2005 - Modifiche della delibera n. 5/11 del 15 febbraio 2005 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione



d'impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della direttiva 42/2001/CE. (BURAS 1 ottobre 2005, n. 30)

- Deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. (BURAS 28 giugno 2008 n. 21)
- Decisione della Commissione del 19 luglio 2006 che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GUCE L. 259 del 21.09.2006). Nell'elenco sono compresi i seguenti SIC ricadenti nella Regione Sardegna:

- | | |
|---|---|
| 1. ITB010001 Isola Asinara | 47. ITB032229 Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu |
| 2. ITB010002 Stagno di Pilo e di Casaraccio | 48. ITB032239 San Giovanni di Sinis |
| 3. ITB010003 Stagno e ginepreto di Platamona | 49. ITB040017 Stagni di Murtas e S'Acqua Durci |
| 4. ITB010004 Foci del Coghinas | 50. ITB040018 Foce del Flumendosa - Sa Praia |
| 5. ITB010006 Monte Russu | 51. ITB040019 Stagni di Colostrai e delle Saline |
| 6. ITB010007 Capo Testa | 52. ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis |
| 7. ITB010008 Arcipelago La Maddalena | 53. ITB040021 Costa di Cagliari |
| 8. ITB010009 Capo Figari e Isola Figarolo | 54. ITB040022 Stagno di Molentargius e territori limitrofi |
| 9. ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto | 55. ITB040023 Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, e Santa Gilla |
| 10. ITB010011 Stagno di San Teodoro | 56. ITB040024 Isola Rossa e Capo Teulada |
| 11. ITB010042 Capo Caccia (Isole Foradada e Piana) e P. del Giglio | 57. ITB040025 Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino |
| 12. ITB010043 Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna | 58. ITB040026 Isola del Toro |
| 13. ITB010082 Isola Piana | 59. ITB040027 Isola di San Pietro |
| 14. ITB011102 Catena del Marghine e del Goceano | 60. ITB040028 Punta S'Aliga |
| 15. ITB011109 Monte Limbara | 61. ITB040029 Costa di Nebida |
| 16. ITB011113 Campo di Ozieri e Pianure tra Tula e Oschiri | 62. ITB040030 Capo Pecora |
| 17. ITB011155 Lago di Baratz - Porto Ferro | 63. ITB040031 Monte Arcuentu e Rio Piscinas |
| 18. ITB012211 Isola Rossa - Costa Paradiso | 64. ITB040051 Bruncu de Su Monte Moru - Geremeas (Mari Pintau) |
| 19. ITB020012 Berchida e Bidderosa | 65. ITB040055 Campu Longu |
| 20. ITB020013 Palude di Osalla | 66. ITB040071 Da Piscinas a Riu Scivu |
| 21. ITB020014 Golfo di Orosei | 67. ITB040081 Isola della Vacca |
| 22. ITB020015 Area del Monte Ferru di Terrenia | 68. ITB041105 Foresta di Monte Arcosu |
| 23. ITB020040 Valle del Temo | 69. ITB041106 Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus |
| 24. ITB020041 Entroterra e zona costiera tra Bosa, C. Marargiu e P. Tangone | 70. ITB041111 Monte Linas - Marganai |
| 25. ITB021101 Altopiano di Campeda | 71. ITB041112 Giara di Gesturi |
| 26. ITB021103 Monti del Gennargentu | 72. ITB042207 Canale su Longuvresu |
| 27. ITB021107 Monte Albo | 73. ITB042208 Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore |
| 28. ITB021156 Monte Gonare | 74. ITB042209 A Nord di Sa Salina (Calasetta) |
| 29. ITB022212 Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone | 75. ITB042210 Punta Giunchera |
| 30. ITB022214 Lido di Orri | 76. ITB042216 Sa Tanca e Sa Mura - Foxi Durci |
| 31. ITB022215 Riu Sicauderba | 77. ITB042218 Stagno di Piscinni |
| 32. ITB022217 Su de Maccioni - Texile di Arizo | 78. ITB042220 Serra is Tres Portus (Sant'Antioco) |
| 33. ITB030016 Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi | 79. ITB042223 Stagno di Santa Caterina |
| 34. ITB030032 Stagno di Corru S'Itiri | 80. ITB042225 Is Pruinis |
| 35. ITB030033 Stagno di Pauli Maiori di Oristano | 81. ITB042226 Stagno di Porto Botte |
| 36. ITB030034 Stagno di Mistras di Oristano | 82. ITB042230 Porto Campana |
| 37. ITB030035 Stagno di Sale e Porcus | 83. ITB042231 Tra Forte Village e Perla Marina |
| 38. ITB030036 Stagno di Cabras | 84. ITB042233 Punta di Santa Giusta (Costa Rei) |
| 39. ITB030037 Stagno di Santa Giusta | 85. ITB042234 Monte Mannu - Monte Ladu (colline) |
| 40. ITB030038 Stagno di Putzu Idu (Salina Manna e Pauli Marigosa) | 86. ITB042236 Costa Rei |
| 41. ITB030039 Isola Mal di Ventre | 87. ITB042237 Monte San Mauro |
| 42. ITB030080 Catalano | 88. ITB042241 Riu S. Barzolu |
| 43. ITB031104 Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu | 89. ITB042242 Torre del Poetto |
| 44. ITB032201 Riu Sos Mulinos - Sos Lavros - M. Urtigu | 90. ITB042243 Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera |
| 45. ITB032219 Sassu - Cirras | 91. ITB042247 Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu |
| 46. ITB032228 Is Arenas | 92. ITB042250 Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnese) |

Amministrazione responsabile: Assessorato Difesa dell'Ambiente

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche



e integrazioni, a livello regionale, il presente atto prevede i seguenti impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:

- a) Gli interventi strutturali ricadenti all'interno dei SIC se elencati negli allegati A e B della Del. G.R. n. 5/11 del 15 febbraio 2005, così come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 24/23 del 23.04.2008 in ottemperanza al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ("Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" GURI n. 24 del 29.01.2008 - S.O. n. 24) sono sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale secondo le disposizioni ivi previste.
- b) Gli interventi strutturali non previsti alla precedente lettera a) che possono avere incidenze significative all'interno dei SIC sono sottoposti alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 120/2003.
- c) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in SIC compresi in aree protette sono sottoposti alle misure di conservazione previste dai piani e dai regolamenti di gestione dell'area protetta.
- d) Gli interventi strutturali di cui ai precedenti punti a) e b) ricadenti in SIC non compresi in aree protette sono sottoposti alla disciplina prevista nei piani di gestione dei SIC.

In assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei SIC, ai fini della verifica di conformità alla direttiva 92/43/CEE (Atto A5) a livello aziendale si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000- Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".



CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

**ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. (CE) N. 21/2004) e dalla Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.
ARTICOLI 3, 4 E 5.**

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- Ordinanza del Ministero della salute 12 aprile 2008 recante "norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni".

ATTO A7 - REGOLAMENTO (CE) N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 820/97 (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI.

ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97.

ARTICOLI 4 E 7.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26



marzo 2002 n. 72) come modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (GU del 11.10.2005 n. 237) a sua volta modificato dal Decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (G.U. del 29.03.2007, n. 74);

- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)”;
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura (B.U.R. n.24 del 16 maggio 1995)
- Legge della Regione Valle d’Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d’Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

**ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8).
ARTICOLI 3, 4 E 5.**

Recepimento nazionale

- Circolare del Ministero della salute 28 luglio 2005 recante “indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004” (GU n. 180 del 04.08.2005).

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Gli atti in questione si riferiscono alla istituzione di un Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali appartenenti alle principali specie zootecniche: bovina, ovina, caprina e suina.

Al riguardo le aziende agricole con allevamenti delle specie suddette devono:

- richiedere al Servizio veterinario competente per territorio il codice aziendale entro 20 giorni



dall'inizio attività e provvedere in seguito a fornire eventuali variazioni intervenute sui dati relativi all'azienda stessa;

- identificare gli animali e registrare gli eventi (nascite, decessi, movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento) nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalle norme e manuali operativi di riferimento.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E BUFALINI

Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti bovini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- comunicare opzione sulla modalità di registrazione delle informazioni in Banca Dati Nazionale;
- tenere debitamente aggiornato il registro aziendale con le informazioni richieste;
- richiedere i codici identificativi degli animali e acquistare le marche auricolari;
- effettuare la marcatura dei capi;
- compilare le cedole identificative;
- iscrivere i capi in anagrafe bovina e registrare le movimentazioni;
- compilare i documenti di provenienza e di destinazione degli animali;
- aggiornare il passaporto degli animali.

Le modalità e le procedure operative sono ben definite nell'ambito del Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe Bovina, di cui al decreto 31 gennaio 2002 e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243, S.O. n. 166 emanato in allegato al provvedimento 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

La Decisione della Commissione del 18 gennaio 2006, per le aziende che ne facciano richiesta, prevede una proroga a sei mesi del termine massimo di 20 giorni per l'apposizione dei marchi auricolari ai vitelli di vacche nutrici non usate per la produzione del latte, premesso che siano rispettate condizioni particolari. Le condizioni, le modalità e le procedure operative sono definite nell'ambito della Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/22764/P. I.5.i/8 del 15 giugno 2006.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E CAPRINI

Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti ovini e caprini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- comunicare opzione sulla modalità di registrazione delle informazioni in BDN
- tenere debitamente aggiornato il registro aziendale con le informazioni richieste
- richiedere i codici identificativi degli animali, acquistare le marche auricolari e/o i dispositivi di identificazione elettronica
- effettuare l'identificazione dei capi



- registrare le informazioni richieste in BDN
- compilare i documenti di provenienza e di destinazione degli animali

Le modalità e le procedure operative sono definite, primariamente, nell'ambito della Circolare del Ministero della Salute DGVA.VIII/27817/P. I.5.i/8 del 28 luglio 2005 riguardante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 12 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2005, n. 180. Alla succitata Circolare hanno fatto seguito ulteriori note integrative, esplicative emanate dal Ministero della Salute.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI

Gli adempimenti che le aziende agricole con allevamenti suini devono assolvere attengono, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- tenere debitamente aggiornato il registro aziendale di carico e scarico con le informazioni richieste (consistenza dell'allevamento, nascite, acquisti, morti, macellazioni ecc.);
- effettuare la marcatura dei capi (tatuaggio) prima della movimentazione e comunque entro settanta giorni dalla nascita;
- compilare i documenti di provenienza e di destinazione degli animali (mod. 4) e conservarli per almeno cinque anni
- comunicare annualmente al servizio veterinario della ASL o all'ente delegato la consistenza aziendale riferita al mese di marzo;
- comunicare le movimentazioni in ingresso o in uscita dall'azienda entro sette giorni da ogni evento al servizio veterinario della ASL o all'ente delegato;
- gli allevamenti per autoconsumo familiare, che hanno meno di quattro capi di età superiore ai 70 giorni, possono limitarsi a comunicare le movimentazioni in ingresso e la consistenza annuale.



ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

**ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.
ARTICOLO 3**

Recepimento nazionale:

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18 luglio 2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30 ottobre 2002 "Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 29, del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 S.O. n. 179).

Recepimento regionale:

- Delibera della Giunta Regionale n. 13/1 del 30/04/2002 "Individuazione delle autorità e uffici competenti al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, al rilascio dell'autorizzazione al commercio e vendita e dell'autorizzazione all'acquisto, nonché modalità di attivazione flussi informativi dei dati sul commercio ed utilizzazione degli stessi ai sensi del DPR 290/01".
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385 del 26 maggio 2006



“Approvazione registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari” (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20).

- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” (BURAS del 20 giugno 2006, n. 20)
- Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1246/DecA/45 del 26 maggio 2008 “Rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e uso di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, ai sensi del DPR 23 aprile 2001 n. 290 (BURAS del 9 giugno 2008, n. 19).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti di cui all’allegato “A” al Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 385 del 26 maggio 2006.



**ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7**

Recepimento nazionale

- Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004).
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006), come modificato dal D.Lgs. n. 232 del 9 novembre 2007 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007), "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336" e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

E' vietata la detenzione in azienda e la somministrazione mediante qualsiasi metodo agli animali d'azienda¹ e agli animali d'acquacoltura di tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze beta-agoniste e sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri) androgena o gestagena, nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante.

E' inoltre vietata:

- la detenzione in azienda di animali trattati con tali sostanze eccetto che sotto controllo ufficiale;
- l'immissione sul mercato o la macellazione per consumo umano di animali trattati;
- l'immissione sul mercato di carni o prodotti di origine animale destinati al consumo umano

¹ Animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, volatili da cortile, i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda.



provenienti da animali trattati;

- l'immissione sul mercato di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto.

In deroga ai precedenti divieti è consentito, sotto controllo veterinario e limitatamente ad alcuni tipi di trattamento, l'uso di talune di queste sostanze a scopo terapeutico.

Tali trattamenti devono essere annotati dal veterinario in un registro vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a fornire le informazioni su richiesta delle autorità competenti e a non adottare comportamenti ostruzionistici nel corso delle ispezioni e dei prelievi necessari per l'esecuzione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui.



ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1), 18, 19 E 20

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte “A” dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005);

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n. 152 dell'1 luglio 2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005)
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su “Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi” (G.U. n. 107 del 10.05.2007).

Recepimento regionale

- La Regione Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato della Sanità, ha recepito le Linee guida del Reg. 178/02 (Determinazione n. 357 del 20 aprile 2006), del Reg. 852/04 (Determinazione n. 290 del 3 aprile 2006) e del Reg. 853/04 (Determinazione n. 291 del 3 aprile 2006).



Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Gli operatori del settore alimentare o mangimistico devono garantire in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Devono quindi essere in grado di individuare il soggetto o l'impresa da cui hanno ricevuto un prodotto e le imprese a cui hanno ceduto il prodotto, l'alimento o il mangime. A tale scopo devono sviluppare adeguati sistemi di rintracciabilità interna.

Devono garantire che negli stabilimenti da essi controllati gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare.

Essi sono anche responsabili delle procedure di ritiro dei prodotti alimentari nel caso avessero motivo di ritenere che gli alimenti da loro importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non siano conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti.

Le aziende agricole vengono interessate come fonte di produzione primaria e devono contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti.

L'individuazione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, che discendono dall'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 e 1831/2003, tiene conto del Documento di lavoro dei Servizi della Commissione Europea – Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale n. DS/2006/16-final. Detto Documento di lavoro reca le linee guida per l'applicazione delle norme sulla sicurezza alimentare nell'ambito della condizionalità e determina una selezione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, richiamando solo alcuni articoli ed allegati.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;



- ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti periodi di ritiro dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;



- ii. le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti patogeni ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata con giusta frequenza;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;



- iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni mangime in uscita.

Inoltre, i **titolari degli allevamenti di bovini da latte** la cui produzione è destinata all'ottenimento di latte alimentare sono tenuti a realizzare un sistema di rintracciabilità che deve consentire l'identificazione dell'origine del latte crudo impiegato in ogni lotto di prodotto ottenuto nelle medesime circostanze.

A tal fine si devono dotare di un «Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte» che deve contenere tutte le informazioni previste dal Decreto Ministeriale 27 maggio 2004 e che deve consentire una efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte.

Per la stesura del Manuale si devono avvalere delle “Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” previste dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2005.

Il Manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione.

Il Manuale e la documentazione deve essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Nel caso in cui si avvalga di un manuale su supporto informatico devono essere garantite la non contraffazione delle registrazioni, la visione a video, la stampa, l'archiviazione e la protezione da smarrimenti o deterioramenti dei dati relativi alla rintracciabilità.



**ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E
L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15**

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

Fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/2005, allegato IV, par. II, è vietata la somministrazione agli animali d'allevamento di proteine derivate da mammiferi, proteine animali trasformate, gelatina proveniente da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale e dei mangimi che li contengono.

E' vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e alimenti contenenti tali proteine.

Ogni caso di sospetta infezione da Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) in un animale deve essere immediatamente denunciato alle autorità competenti.

I proprietari e i detentori degli animali infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione devono attenersi alle indicazioni, alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.



**ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE
COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA
2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE
COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA
ARTICOLO 3**

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006 S.O. n. 210).

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

Il proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura di animali sono obbligati a denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio la presenza o la sospetta presenza di afta epizootica e a tenere gli animali infetti o sospetti di infezione lontani dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili.

I proprietari e i detentori degli animali infetti, sospetti infetti o sospetti di contaminazione devono attenersi alle indicazioni, alle disposizioni e ai divieti imposti dal veterinario ufficiale.



ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- DPR n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n. 115 del 10 luglio 1996, S.O. n. 115).
- Ordinanza 12 aprile 2008 – Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica. (GU n. 148 del 26.6.2008 S.O.)

Recepimento regionale

La Regione Sardegna attua un piano di eradicazione delle pesti suine secondo quanto stabilito con:

- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 24, del 6 agosto 2008 "Decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine nella Regione Sardegna". Anno 2008.

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

Qualunque caso, anche sospetto, di una delle malattie sotto menzionate deve essere immediatamente denunciato all'autorità competente:

- Peste bovina
- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovicaprini
- Stomatite vescicolare
- Peste suina africana
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Valle del Rift

Il proprietario o il detentore degli animali sospetti di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia ufficialmente escluso, deve osservare scrupolosamente le prescrizioni sanitarie impartitegli dal veterinario ufficiale al fine di evitare la propagazione della malattia.

Gli allevatori di suini sono tenuti a denunciare come sospetto di peste suina anche qualsiasi caso di morte, infertilità o aborto non chiaramente imputabile ad altre cause.



ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (GU n. 194 del 22.8.2003 S.O. n. 138)

Recepimento regionale

- Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 10 del 7 aprile 2008 "Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – Anno 2008", integrato dal Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 13 del 12 maggio 2008.

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

Il sospetto o la conferma della presenza del virus della febbre catarrale degli ovini deve essere denunciato obbligatoriamente ed immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio.

In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure atte a limitare la diffusione della malattia, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione, fino a quando il sospetto di malattia sia stato escluso, deve comunque applicare le seguenti disposizioni:

- il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;
- l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura.



ELENCO “C” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2007 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

**ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
ARTICOLI 3 E 4**

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7), modificato dal DLgs. 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione delle direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (G.U. n. 205 del 4 settembre 2006).

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni a livello dell’azienda

Tutte le aziende che allevano bovini, devono rispettare i seguenti requisiti minimi per la protezione dei vitelli (intesi come animali appartenenti alla specie bovina di età inferiore a 6 mesi) indipendentemente dall’indirizzo produttivo dell’azienda (allevamento a carne bianca, da ingrasso, da riproduzione, da latte):

- nessun vitello di età superiore alle otto settimane può essere chiuso in un recinto individuale, tranne nel caso in cui un veterinario certifichi che il suo stato di salute o il suo comportamento richieda il suo isolamento in vista di un trattamento idoneo; in questo caso le dimensioni del recinto individuale devono essere appropriate alle dimensioni dei vitelli e consentire loro un contatto diretto visivo con gli altri vitelli;
- ogni vitello allevato in gruppo, deve disporre, a seconda del peso di una superficie minima di spazio libero regolamentare. Tali disposizioni non si applicano ai vitelli mantenuti presso la loro madre per l’allattamento;
- devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell’allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme



minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, riguardanti:

- i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione;
- le caratteristiche delle apparecchiature e dei circuiti elettrici e ispezione degli impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute ed il benessere dei vitelli;
- la sistemazione dei locali: ogni vitello deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà;
- le caratteristiche degli attacchi che vengono utilizzati per legare i vitelli;
- l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
- l'ispezione almeno due volte al giorno degli animali allevati in locali di stabulazione e almeno una volta al giorno degli animali allevati all'esterno: i vitelli malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure e se del caso devono essere esaminati da un veterinario;
- la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
- l'alimentazione quotidiana dei vitelli fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque entro le prime sei ore di vita.



**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1**

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 “Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (S.O. alla G.U. 11.01.1993, n. 7), modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero delle Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

Tutte le aziende che detengono suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. ogni suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve disporre, a seconda del peso, di una superficie minima di spazio libero regolamentare;
- b. ogni scrofetta dopo la fecondazione e ogni scrofa, che siano allevate in gruppo, deve disporre obbligatoriamente di una superficie minima di spazio libero regolamentare, rispettivamente di 1,64 m² e 2,25 m². Le superfici libere variano comunque a seconda della consistenza del gruppo;
- c. devono essere rispettate le indicazioni sulle caratteristiche del pavimento e delle aperture di scarico;
- d. sono vietate la costruzione o la conversione e il relativo utilizzo delle installazioni nelle quali le scrofe e scrofette sono attaccate a punti fissi;
- e. le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo per un periodo che inizia quattro settimane dopo la fecondazione e termina una settimana prima della data prevista per il parto. Devono essere rispettate le caratteristiche previste per il recinto. Tale disposizione non sono obbligatorie per le aziende che hanno meno di 10 scrofe;
- f. il sistema di alimentazione delle scrofe e scrofette allevate in gruppo deve garantire a ciascun animale una quantità sufficiente di cibo, anche in presenza di concorrenti;
- g. per calmare la fame e per soddisfare la loro necessità di masticare, tutte le scrofe e le



- scrofette asciutte e gravide devono ricevere una sufficiente quantità di alimenti voluminosi o ricchi di fibre, nonché alimenti di elevato tenore energetico;
- h. i suini che vengono allevati in gruppo, aggressivi, attaccati, malati o feriti possono essere messi temporaneamente in un ambiente individuale che deve permettere all'animale di girarsi se non in contrasto con specifici pareri veterinari;
- i. devono essere garantite, oltre alle disposizioni contenute nell'allegato del Decreto Legislativo n. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, le norme minime di benessere riportate nell'allegato al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, riguardanti:
- i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e le loro dimensioni;
 - la sistemazione dei locali: ogni suino deve potersi sdraiare, riposare e alzarsi senza difficoltà e deve poter vedere altri suini;
 - l'isolamento, il riscaldamento, la ventilazione, la luminosità e il rumore all'interno dell'edificio;
 - l'ispezione almeno quotidiana degli animali: ogni suino malato o ferito viene curato tempestivamente e se del caso esaminato da un veterinario;
 - le misure che consentono di evitare l'aggressività fra animali;
 - la pulitura e la disinfezione degli utensili, delle attrezzature e dei locali utilizzati;
 - l'alimentazione quotidiana dei suini fatta di cibo sano e adatto alla loro età e al loro peso;
 - le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo.

Alcune disposizioni specifiche dell'allegato riguardano: verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso.

I Requisiti di cui ai punti b. c. e. sono validi per tutte le aziende che iniziano l'attività o vengono adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1992 e, a decorrere dal 1 gennaio 2013, per tutte le aziende.



**ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
ARTICOLO 4**

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302 e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Recepimento regionale

- Nessun provvedimento regionale

Descrizione degli impegni a livello dell'azienda

I proprietari o i detentori devono adottare le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

In particolare devono essere rispettati i seguenti punti:

- **personale:** gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
- **controllo:** tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. Gli animali feriti o malati vengono curati immediatamente e, ove necessario, vengono isolati in appositi locali.
- **registro:** il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni.
- **libertà di movimento:** anche se è legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni.
- **fabbricati e locali di stabulazione:** i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione non devono essere nocivi per gli animali, devono poter essere puliti e disinfettati e devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti



costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione della necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.

- **mangimi, acqua e altre sostanze:** agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Tutti gli animali devono avere accesso al cibo e all'acqua ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Gli alimenti ed i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non devono contenere sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate a fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione.
- **mutilazioni:** gli interventi di mutilazione sugli animali sono consentiti solo a fini terapeutici certificati o per altri validi motivi, quali il mantenimento della qualità dei prodotti, ma devono essere effettuate solo sotto il controllo veterinario e riducendo al minimo le sofferenze dell'animale.
- **procedimenti di allevamento:** non devono essere effettuate pratiche di allevamento che possano provocare agli animali sofferenze o lesioni; sono possibili procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime, se consentiti da apposita normativa nazionale.
- **animali da pelliccia:** devono essere allevati a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere ed i bisogni etologici degli animali.

Tali obblighi sono validi per gli animali (inclusi i pesci, i rettili e gli anfibi) allevati o detenuti per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli o di pellicce o per altri scopi agricoli. Non si applicano agli animali che vivono in ambiente selvatico, agli animali destinati a partecipare a gare sportive o ad attività culturali (esposizione), agli animali da sperimentazione o da laboratorio e agli animali invertebrati.